



Reg. UFW n. 315 del 10/07/2023

Oggetto: Entrata in vigore del Disciplinare per il conferimento di Borse di Ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche (Delibera n. 54 del 21 febbraio 2023 del Consiglio di Amministrazione del CNR)

1. Premessa

Il Consiglio di Amministrazione del CNR, con la deliberazione n. 54 del 21 febbraio 2023, ha approvato il “Disciplinare per il conferimento di Borse di Ricerca presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche”.

Stante le disposizioni contenute nel citato Disciplinare, che **entra in vigore il 02 ottobre 2023**, nei paragrafi che seguono si forniscono indicazioni di maggior dettaglio rispetto ai principi generali stabiliti nel citato Disciplinare nonché alcuni chiarimenti inerenti alla gestione di casi specifici, anche in conseguenza dei quesiti posti in occasione del webinar tenuto lo scorso 23 giugno 2023 per la presentazione del nuovo Disciplinare. Il video del webinar è tuttora disponibile all’interno dell’archivio del portale *GesFor Sistema integrato per la gestione della formazione*.

2. Chiarimenti inerenti agli atti preliminari alla emanazione del Bando per il conferimento di una Borsa di Ricerca

Le Borse di Ricerca devono essere bandite a fronte di un Progetto formalmente costituito e codificato in SIGLA. Il Progetto può essere finanziato sia con fondi esterni che con fondi interni.

Il Direttore/Dirigente/Responsabile della struttura CNR titolare dei fondi (d’ora in poi Direttore) adotta una determina nella quale stabilisce di pubblicare un bando per il conferimento di una o più Borse di Ricerca dando evidenza della copertura finanziaria necessaria e l’origine dei fondi. La reale disponibilità finanziaria, che deve includere anche l’IRAP (onere a carico dell’Ente), è indispensabile per poter emanare un bando per il conferimento di Borse di Ricerca.

In caso di Istituti, il bando deve necessariamente essere emanato dal Direttore di Istituto.

Laddove l’importo previsto per la Borsa fosse superiore a quello minimo stabilito nel Disciplinare è opportuno indicare la motivazione di tale decisione.

3. Chiarimenti inerenti alla stesura ed alla pubblicazione del Bando

Considerato che il Disciplinare reca i principi fondamentali da rispettare per il conferimento delle Borse di Ricerca, il Bando dovrà riportare tutte le informazioni di dettaglio necessarie ai potenziali candidati per valutare il proprio interesse nei confronti della proposta.

Nella fattispecie, il Bando dovrà indicare il numero di borse bandite, la tematica, la sede di svolgimento dell’attività, il Progetto all’interno del quale le attività andranno svolte, il titolo di studio richiesto, le eventuali specializzazioni ed altri requisiti, la durata della borsa, l’importo, le possibilità di rinnovo, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la modalità di svolgimento del colloquio (presenza/distanza), l’indicazione del Tutor e del Responsabile del procedimento.

Il Bando integrale dovrà essere reso pubblico nell’apposita sezione del sito dell’URP del CNR,



mentre il relativo avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il termine per la presentazione delle domande è fissato in almeno 15 giorni dopo la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta. Potrà, naturalmente, essere fissato un termine superiore.

Pur non essendo esplicitamente previsto dal Disciplinare è possibile prevedere una versione del bando anche in lingua inglese. La coerenza del contenuto del bando in lingua inglese rispetto alla sua versione ufficiale in italiano è responsabilità del Direttore che lo emana.

Compatibilmente con le regole da rispettare per la rendicontazione della specifica tipologia di progetto per il quale la Borsa è bandita, è possibile finanziare la Borsa di Ricerca con fondi provenienti contemporaneamente da più progetti. Si consiglia di prestare la massima attenzione in caso di ricorso a questa soluzione in quanto all'atto della rendicontazione del Progetto potrebbe essere richiesta la produzione del Bando con l'indicazione del Progetto cui si riferisce, dei timesheet firmati dal titolare della Borsa di Ricerca all'interno del Progetto, dalla certificazione dei costi sostenuti per il pagamento della Borsa, ecc.

4. Chiarimenti inerenti alla durata della Borsa ed alla determinazione dell'importo

Il Disciplinare stabilisce la durata minima (6 mesi) e massima (36 mesi) di una Borsa di Ricerca. E' possibile bandire una Borsa di Ricerca di una durata inclusa in questo intervallo, purché il Direttore della struttura CNR titolare dei fondi dimostri di possedere la disponibilità finanziaria assumendo un impegno di spesa per l'importo complessivo.

Al fine di fornire ai possibili candidati un riferimento temporale certo dovrà essere sempre indicata la durata esatta della Borsa espressa in mesi. In altre parole, non è possibile correlare la durata della Borsa alla scadenza del Progetto o ad altri termini aleatori.

La durata massima di 36 mesi della Borsa è raggiungibile anche attraverso uno o più rinnovi di durata almeno semestrale. Per disporre un rinnovo dovrà essere garantita la disponibilità finanziaria relativa. E' consentito il rinnovo della Borsa per un periodo inferiore a sei mesi solo se l'esigenza è dettata da vincoli derivanti dalla scadenza del Progetto.

La durata massima di 36 mesi della singola borsa non può essere mai superata, neanche in caso di proroga del Progetto per il quale essa è bandita. Laddove il Progetto avesse durata superiore a 36 mesi (anche per effetto di proroghe del Progetto) e le attività di Progetto richiedessero il supporto di un borsista occorrerà emettere un nuovo bando.

L'importo minimo annuo lordo percipiente della Borsa è precisato nel Disciplinare. L'importo indicato nel singolo bando deve essere rideterminato proporzionalmente in funzione della durata della Borsa.

Come anticipato, laddove nel bando si stabilisse un importo della Borsa superiore al minimo previsto dal Disciplinare, tale decisione dovrà essere motivata nella Determina.

L'importo stabilito per la Borsa di Ricerca dovrà essere coerente con le attività demandate al borsista che ha l'obiettivo di proseguire e completare la propria formazione *post-lauream* attraverso l'approfondimento di particolari tematiche di ricerca e/o tecnologiche. L'importo potrà essere determinato anche in funzione dell'entità e della destinazione dei fondi di finanziamento ricevuti all'interno del Progetto all'interno del quale la borsa è bandita. L'importo mensile della Borsa non potrà mai superare la retribuzione tabellare prevista per un dipendente inquadrato al III livello a tempo determinato.

Tutti gli eventuali rinnovi devono mantenere l'importo iniziale indicato nel Bando, che non potrà prevedere importi crescenti nel corso della validità della Borsa stessa.

L'impegno finanziario da assumere prima della emanazione del Bando dovrà corrispondere al lordo Ente, cioè il lordo percipiente più gli oneri a carico dell'Ente (IRAP). La procedura contabile



SIGLA è di ausilio nel calcolo automatico della spesa complessiva presunta sulla base dell'importo lordo percipiente indicato.

Il pagamento della rata mensile è di norma anticipato. Laddove le regole di rendicontazione del Progetto all'interno del quale la Borsa è emanata prevedessero modalità e periodicità di pagamento diverse da quello mensile anticipato, esse possono essere adottate ma devono essere riportate e motivate nel Bando ai fini della massima trasparenza.

5. Chiarimenti inerenti il piano di lavoro del borsista

Il *Disciplinare per il conferimento delle Borse di Ricerca* non prevede la presentazione, all'atto della trasmissione della domanda, di una proposta progettuale che il candidato si offre di sviluppare durante lo svolgimento della borsa.

Tuttavia, si presuppone che fin dalla predisposizione del bando per il conferimento della Borsa di Ricerca sia il Direttore che il Responsabile scientifico della Borsa (definito anche Tutor) abbiano stabilito, anche informalmente, le attività da demandare al vincitore della Borsa.

Prima del conferimento della Borsa di ricerca queste attività devono essere formalizzate in un documento, definito nel Disciplinare come "piano di lavoro", da trasmettere al vincitore unitamente all'atto di nomina. Il piano di lavoro va illustrato al borsista all'inizio della sua attività (cfr. art. 14 del Disciplinare).

Sull'attuazione del citato piano di lavoro si basa la relazione annuale che il borsista presenta al responsabile scientifico della ricerca (Tutor), che sarà oggetto di valutazione da parte del Tutor stesso. La valutazione positiva dell'attività svolta dal borsista sia da parte del Tutor che da parte del Direttore costituisce il requisito per l'eventuale rinnovo della Borsa di Ricerca.

6. Chiarimenti inerenti alla procedura di conferimento

Come indicato nel Disciplinare, la Commissione esaminatrice è nominata con determina del Direttore della Struttura del CNR che ha emanato il bando di selezione.

Essa è, di norma, composta da tre membri, uno con funzioni di Presidente, uno esterno al CNR ed il *Tutor* responsabile scientifico della ricerca, tutti individuati tra esperti nelle materie oggetto di studio indicate nel bando. In caso di particolare complessità potranno essere nominati ulteriori membri aggiuntivi e/o supplenti, nonché un segretario.

Non ci sono limitazioni di profilo per quanto concerne i membri interni al CNR, né tantomeno per quanto riguarda i membri esterni. La qualificazione dei membri della commissione nominati è valutata dal Direttore.

La valutazione dei candidati è effettuata dalla commissione in funzione di quanto stabilito all'art. 10 del Disciplinare.

Nella prima riunione la commissione dovrà stabilire i criteri di dettaglio per la valutazione dei titoli dei candidati, sulla base delle categorie previste dal bando.

Benché non previsto espressamente dal Disciplinare, tutti i membri della commissione, incluso il segretario, devono firmare una dichiarazione di assenza di incompatibilità una volta visionato l'elenco dei candidati.

La valutazione dei titoli dovrà essere documentata da un verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione esaminatrice e precedere l'espletamento del colloquio. All'atto della valutazione dei titoli dei candidati la commissione potrà, se ritenuto più agevole, utilizzare delle schede individuali nelle quali indicare i punteggi attribuiti ai singoli titoli.

I risultati della valutazione dei titoli dovranno essere comunicati a ciascun candidato all'atto



della convocazione al colloquio, nella quale saranno indicati anche la data ed il luogo di svolgimento del colloquio, se in presenza, oppure la piattaforma che si utilizzerà per il colloquio a distanza.

Allo stesso modo, in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo nella valutazione dei titoli per accedere al colloquio, dovrà essere inviata al candidato una comunicazione di esclusione per mancanza del possesso del requisito minimo per l'accesso al colloquio.

Il colloquio sarà svolto di norma in italiano. Ove ritenuto, la commissione potrà anche prevedere che il colloquio sia svolto in lingua inglese.

In entrambi i casi, per i cittadini stranieri il colloquio dovrà comunque contribuire ad accertare la conoscenza della lingua italiana.

Il colloquio potrà svolgersi anche a distanza. In caso di colloquio in videoconferenza dovrà essere garantita l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicità, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il segretario della commissione, su richiesta dei candidati, dovrà rendersi disponibile ad effettuare un test della piattaforma informatica utilizzata per il colloquio in videoconferenza, al fine di verificare in anticipo il suo corretto funzionamento.

Per ogni giornata di colloquio, la Commissione redige un verbale nel quale documenta la propria attività che viene sottoscritto da tutti i suoi membri. Nell'ultimo verbale (ove più di uno) la commissione formula la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da tutti i candidati ammessi al colloquio, dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai titoli e al colloquio stesso. In caso di parità di punteggio, in graduatoria sarà data priorità al candidato anagraficamente più giovane.

Redatto l'ultimo verbale contenente la graduatoria finale, la Commissione trasmette i documenti al Direttore che verifica la regolarità del procedimento, approva gli atti trasmessi dalla Commissione, provvede alla pubblicazione della graduatoria mediante affissione all'albo della sede d'esame e sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it e nomina il/i vincitore/i. Non è necessario procedere alla pubblicazione della graduatoria finale in Gazzetta Ufficiale.

Il Direttore redige l'atto di conferimento della borsa e lo trasmette formalmente al/ai vincitore/i unitamente al piano di lavoro contenente le attività da svolgere durante la borsa (il piano di lavoro potrà essere incluso nell'atto di conferimento o costituire un allegato allo stesso). Nell'atto di conferimento dovrà essere indicata anche la data di decorrenza della Borsa ed il termine per l'accettazione formale del conferimento.

In caso di mancata accettazione del conferimento da parte del candidato vincitore il Direttore procederà al conferimento della borsa al candidato posto nella posizione successiva della graduatoria, ove presente. In assenza di candidati idonei il Direttore emana un provvedimento di conclusione della procedura con esito negativo.

Il conferimento di Borse di Ricerca non implica l'instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto non è soggetto a comunicazione obbligatoria ai Centri per l'impiego territorialmente competenti.

7. Chiarimenti inerenti alle candidature di cittadini stranieri ed equivalenza dei titoli di studio stranieri (anche conseguiti da candidati italiani)

Il Disciplinare prevede il conferimento delle Borse di Ricerca anche a cittadini dell'Unione Europea o a cittadini dei Paesi Terzi.

Stante il rispetto di tutti gli altri requisiti previsti dal bando, i candidati che abbiano conseguito un titolo di studio all'estero dovranno allegare alla domanda l'attestazione dell'equivalenza del titolo



di studio posseduto rispetto a quello previsto rilasciata dall'autorità competente oppure, in alternativa, la richiesta di attestazione di equivalenza presentata entro il termine di presentazione della domanda.

I candidati cittadini di Paesi terzi dovranno, altresì, allegare alla domanda copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo oppure attestare di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

In caso di vincita della selezione, prima di procedere al conferimento della Borsa di ricerca, il candidato in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero dovrà produrre l'attestazione di equivalenza rilasciata secondo la normativa vigente. In assenza dell'accertamento di tale equivalenza, il conferimento della Borsa deve essere differito.

8. Chiarimenti inerenti all'utilizzo del portale Selezioni on line

Le domande di ammissione alla selezione pubblica per il conferimento delle borse di ricerca dovranno essere trasmesse con modalità telematica attraverso la piattaforma Selezioni on line CNR (<https://selezionionline.cnr.it>).

Il candidato potrà accedere all'applicazione Selezioni on line CNR attraverso credenziali ottenute mediante apposita registrazione sulla medesima piattaforma, mediante SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) o mediante credenziali CIE (Carta di Identità Elettronica).

I bandi andranno configurati in Selezioni on line a cura delle Strutture CNR che li emanano.

I Direttori potranno abilitare, tramite una apposita funzionalità a breve disponibile all'interno di Selezioni online, una o più persone afferenti ad una o più sedi della propria struttura alla configurazione dei Bandi. I dipendenti abilitati prenderanno il ruolo di "Gestore delle Borse di Ricerca".

Le persone abilitate potranno configurare i bandi solo per le sedi per le quali risultano abilitati. Ad esempio, un Direttore di Istituto non potrà abilitare un dipendente afferente ad un diverso Istituto a configurare bandi di Borse di Ricerca per le proprie sedi.

All'atto della cessazione dell'incarico di Direttore, le abilitazioni da esso effettuate restano attive fino ad eventuale diversa decisione del nuovo Direttore.

Attraverso l'applicazione Selezioni on line, il "gestore delle Borse di Ricerca" potrà configurare i bandi, indicare i requisiti per la partecipazione, fissare i termini per la presentazione delle domande ed indicare il/i responsabile/i del procedimento.

Le istruzioni necessarie per la configurazione dei bandi e per le attività successive e collegate sono disponibili nei manuali appositamente predisposti dall'Ufficio ICT disponibili nell'applicazione.

9. Chiarimenti inerenti alla gestione contabile e fiscale delle Borse di Ricerca e comunicazioni obbligatorie

La gestione amministrativo-contabile delle Borse di Ricerca non subisce variazioni rispetto alla gestione delle Borse di Studio conferite in precedenza.

Anche la gestione fiscale e previdenziale delle Borse di Ricerca non subisce variazioni rispetto alle precedenti "Borse di Studio", inclusa la necessità di effettuare il conguaglio fiscale all'atto del pagamento dell'ultima rata o al termine dell'anno solare.

Il capitolo di bilancio sul quale andranno assunti gli impegni sui quali far gravare il pagamento delle rate è il 14011 *Borse di Studio*.

In caso di missioni del borsista, le spese previste per il trattamento di missione devono gravare sul medesimo capitolo sul quale grava la Borsa di Ricerca, ovvero sul capitolo 14011 *Borse di Studio*.



Tutte le altre regole da rispettare nella gestione delle missioni dei borsisti sono contenute nei vigenti regolamenti e manuali.

Per ciò che concerne l'obbligo di indicare sui mandati di pagamento delle singole rate di Borsa di Ricerca il Codice Unico di Progetto (CUP), che identifica un progetto d'investimento pubblico, necessario per il corretto funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP), permangono le regole già previste in precedenza.

Per quesiti di carattere contabile o per il corretto utilizzo del portale SIGLA è possibile inviare segnalazioni in help desk per la specifica categoria.

10. Chiarimenti inerenti alle incompatibilità

In applicazione delle disposizioni previste all'art. 15, lett. b) del Disciplinare in materia di incompatibilità, si precisa che la borsa di ricerca non è compatibile con la frequenza di corsi di specializzazione post-universitaria, in Italia e all'estero, anche nei casi in cui tali corsi non prevedano l'erogazione di assegni o borse.

11. Gestione del periodo transitorio

Il Disciplinare si applica alle Borse di Ricerca da bandire a partire dal prossimo 02 ottobre 2023. Le Borse di Studio in essere restano valide fino alla loro naturale scadenza, inclusa la possibilità di essere rinnovate secondo quanto indicato nel relativo bando.

12. Schemi di documenti

Al fine di agevolare l'attività delle strutture CNR interessate a bandire Borse di Ricerca a partire dal 02 ottobre 2023, sono stati redatti degli schemi standard di diversi documenti citati nel Disciplinare nonché nella presente Direttiva.

In particolare, saranno disponibili **in Selezioni on line** uno schema di bando, uno schema di atto di conferimento della borsa, il modello di accettazione della borsa (che include anche la comunicazione dell'IBAN per l'accredito delle rate e la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità), le schede fiscali per il corretto inquadramento del borsista. Ove necessario, tali modelli verranno periodicamente aggiornati.

Per informazioni o maggiori chiarimenti riguardanti la gestione delle Borse di Ricerca e gli adempimenti connessi è possibile inoltrare quesiti in Help Desk, all'apposita categoria.

Unità Formazione e Welfare
Il Responsabile